

**Una ragionevole applicazione delle procedure per la PG  
dettate dalla nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06**

**“PRESCRIZIONE ASSEVERATA” DELLA PG: UNA LINEA ROSSA TRA UTILI E  
RAZIONALI APPLICAZIONI RISPETTO AD INTERVENTI MASSIVI ANOMALI**

*A cura del Dott. Maurizio Santoloci*

La pratica applicazione della “prescrizione asseverata” all’indomani dell’entrata in vigore della nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06 - introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 – sta delineando un quadro applicativo soggetto a variabili connesse ad interpretazioni soggettive e criteri di scelta del tutto disomogenei e disarticolati.

Molti operatori di polizia giudiziaria fin dalla primo momento hanno distorto l’approccio con tale attuale nuova normativa ritenendo - in modo totalmente ed assolutamente errato - che si tratti di una procedura tale da surrogare le regole ordinarie e supplirle con una applicazione massiva a tappeto. Questo equivoco di fondo é poi la madre genetica di tutte le altre applicazioni anomale conseguenti.

Sulla **errata concezione dell’applicazione in default automatico di questa procedura** (che pure emerge da continui segnali di diffusi interventi sul territorio) e – contemporaneamente – sulla necessità di **una motivazione scritta da parte dell’operatore di PG**, ci siamo già espressi in precedente articolo pubblicato su questa testata on line ed in ogni sede editoriale<sup>1</sup> e seminariale.

---

<sup>1</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** edizione 2016 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci – “Diritto all’ambiente – Edizioni” [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net) : “(...) La polizia giudiziaria negli atti della nuova “prescrizione asseverata” deve motivare espressamente il “perchè” ritiene che non sussiste danno o pericolo di danno? Premesso che questa procedura non si applica alle ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lgs. n. 152/06 come regola di base, ma è - in via residuale - solo una eccezione alla quale si deve far ricorso dopo attenta (e responsabile), ma soprattutto motivata, valutazione per verificare e dimostrare caso per caso se sussistono i presupposti di legge specifici che ne consentono l’attivazione, va sottolineato che sarebbe grave errore considerare legittima l’applicazione in default automatico di questa procedura. Se si segue il concetto (profondamente errato) che oggi tutti i reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 sono da affrontare come regola di base con la procedura della prescrizione asseverata, consegue in modo inevitabile un’ applicazione radicale “a tappeto” per tali reati in ordine a questa nuova procedura

seguendo un'equazione semplice ma del tutto sbagliata: reato/contravvenzione previsto dal D.Lgs. n. 152/06 = applicazione automatica procedura prescrizione asseverata = logica assenza di motivazione su una scelta di PG che appare automatica e seriale... Ma non è affatto così... Perché la regola base resta quella che i reati in questione sono - di regola - soggetti alla ordinaria procedura di denuncia al PM da parte della PG con la consueta e storica comunicazione di notizia di reato (regola-base), salvo i casi di eccezione alla predetta regola base, entro i quali la PG rileva che quel singolo reato in accertamento non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Dunque, l'equazione corretta è: (solo) reati/contravvenzione previsti dal D.Lgs. n. 152/06 = eventuale applicazione in deroga alla regola-base procedura prescrizione asseverata = logica necessità di motivazione su questa scelta in deroga della PG. Se partiamo dal presupposto - a nostro avviso oggettivo - che questa procedura di prescrizione asseverata non è la regola-base, ma una eccezione subordinata a precisi indici/criteri applicativi (la verifica che non sussiste danno o pericolo di danno), consegue in via logica che di tale scelta in deroga l'organo di PG deve naturalmente darne conto negli atti in modo espresso, perché non può esistere un verbale di PG o comunque un atto di indagine che non riporti una motivazione sulla scelta procedurale/sostanziale seguita. In particolare, va dimostrato caso per caso e verbale per verbale perché si è ritenuto (in alternativa alla regola-base che è sempre la comunicazione di notizia di reato al PM) di scegliere questa procedura in deroga e - dunque - perché si è ritenuto che quel reato specifico non ha "cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette". E su tale specifico punto non può esistere un automatismo silente e sottinteso, ma l'organo di PG ha il dovere e l'onere di motivare per iscritto negli atti (sotto la sua diretta responsabilità) il "perché" è giunto a stabilire che non esiste il danno o il pericolo di danno sopra citato. In assenza di tale motivazione, caso per caso e verbale per verbale, non si intuisce come l'organo di PG possa rendere conto ai fini delle future procedure (ivi incluse le posizioni delle parti lese, che pure esistono nei reati ambientali, e che sono le pubbliche amministrazioni competenti e le associazioni ambientaliste) del percorso di ragionamento in base al quale è giunto a tale conclusione. Nessun atto sostanziale e decisorio di PG può essere ritenuto esente da motivazione. In ipotesi contraria, la scelta della PG sarebbe monosoggettiva e monodiscrezionale. A nostro avviso un organo di PG non può adottare questa scelta senza motivare il "perché" di tale scelta, e dunque decidere l'una o l'altra procedura senza un minimo di spiegazione negli atti del percorso valutativo e decisionale seguito. D'altra parte, anche se decide di inviare la comunicazione di notizia di reato al PM, scegliendo tale regola-base per un reato/contravvenzione che rientra potenzialmente nella previsione della procedura alternativa della prescrizione asseverata, per forza di cose oggi la PG una seppur breve motivazione a supporto della "non scelta" della prescrizione deve pur redigerla. Oggi la PG pertanto è chiamata ad evolvere i propri atti, con motivazioni espresse nuove in ogni atto redatto. Per adeguarsi ai tempi ed alle nuove regole normative sostanziali e procedurali (si pensi anche alla diversa procedura sulla "particolare tenuità del fatto").

Dunque la motivazione, a nostro modesto parere, deve:

- identificare con esattezza il reato/contravvenzione e a sua portata generale (anche come titolo specifico e cioè indicare articolo di legge, comma e parte eventuale del comma specifico)
- individuare il danno o pericolo di danno che tale norma prevede nel suo contesto;
- spiegare perché tale danno o pericolo di danno non esiste;
- spiegare perché le prescrizioni da adottare in relazione a quel caso specifico anche al fine di evitare per il futuro l'insorgenza di danno o pericolo di danno (...).

Torniamo – dunque – a ribadire il nostro modesto punto di vista in base a quale **una applicazione a tappeto e generalizzata (e non motivata) di questa nuova procedura** per tutti i reati/contravvenzione di cui a D.Lvo n. 152/06 senza una seria, attenta, puntuale e motivata valutazione sulla oggettiva inesistenza del danno o pericolo di danno, rischia di tradursi in una paradedepenalizzazione strisciante di fatto, al limite della decriminalizzazione sostanziale, dei reati in questione **con riflesso indotto di incoraggiamento generale verso i responsabili di questi reati ambientali ed a danno della salute pubblica.**

Come appare evidente, l'applicazione di questa nuova procedura non è affatto così automatica e priva di dubbi a diversi livelli, dubbi che sono in realtà molti, diffusi e – soprattutto – dalle conseguenze pratiche molto rilevanti...

Ed i dubbi che viaggiano in modo trasversale tra le migliaia di operatori di polizia giudiziaria statali e locali non sono solo di tipo procedurale ma – soprattutto – di tipo sostanziale... Attinenti cioè al caso per caso: devo o no applicare la procedura a questa fattispecie concreta? Questa è una realtà oggettiva che non si può far finta di ignorare. Tale realtà emerge sul territorio ufficialmente anche in dibattiti e seminari ma – soprattutto se si vuole avere un'idea chiara ed onesta della situazione reale – dai forum su internet di dibattito tra operatori di PG dove le domande reciproche, le diverse interpretazioni, le antitetiche visioni sullo stesso caso concreto sono infinite e spesso portano a “soluzioni” che a volte destano perplessità ed a volte sono veramente a ruota libera senza controllo. Poi tutto questo ha un riflesso pratico quotidiano sul territorio.

Una delle basi politiche di questo provvedimento è stato il presunto parallelo con analogia disciplina in materia di infortuni sul lavoro dove ha funzionato. Forse si è ignorato che si tratta di due mondi del tutto diversi...

In primo luogo perché mentre nel settore degli infortuni sul lavoro esiste di fondo una manualizzazione tecnica da utilizzare come linea guida (in un cantiere edile o in una azienda che utilizza il tornio quelle sono le regole ed i casi sfuggenti alle linee guida sono molto limitati), nel settore ambientale non ci sono né linee guida né manualizzazioni tecniche di fondo ed i casi di variabili sono infiniti e senza limiti! Si pensi che ancora si dibatte sul concetto di base di rifiuto... Il più banale dei casi, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti – ancora oggi presenta caso per caso centinaia di ipotesi di variabile che comportano riflessi diversi. Ancora si dibatte sul concetto di scarico e rifiuto liquido e c'è chi sostiene che un'azienda “scarica” in vasca o che un autospurgo “scarica” il liquame che trasporta...

In secondo luogo, c'è da rilevare che nel settore degli infortuni sul lavoro i controlli sono demandati ad organi specializzati che a livello istituzionale e professionale fanno solo quel tipo di verifica - dunque - il grado di approfondimento e di cognizione è specifico.

Per la prescrizione asseverata è esattamente l'opposto, perché la norma ha - dalla sera alla mattina - arruolato tutta la polizia giudiziaria statale e locale ad applicare questa procedura! Di

fatto migliaia di operatori di PG su tutto il territorio nazionale sono stati trasformati in organi applicatori di questa nuova complessa prescrizione, tra i quali operatori gran parte fino al giorno prima la pratica applicazione delle norme ambientali era del tutto estranea...  
Come ci si può allora illudere che da questo quadro non emergono i dubbi?

Alle di là dell'improprio criterio di paragone con la normativa sugli infortuni sul lavoro come sopra evidenziato, la *ratio legis* di questa procedura secondo i lavori preparatori ed il dibattito in sede parlamentare poteva presentare - in effetti - alcuni punti utili per affrontare e risolvere in modo semplice diversi casi limitati di violazioni ambientali che - altrimenti - rischiavano di restare ingessati in modo infinito.

Prendiamo - ad esempio - un accumulo di rifiuti non pericolosi attuato da un soggetto aziendale come deposito incontrollato su una propria area lavorativa o su area esterna. In passato tale situazione oggettivamente restava bloccata sul territorio per mesi a causa delle complesse procedure amministrative di diffida per la rimozione e - di fatto - i rifiuti spesso restavano in loco all'infinito... Oggi con la prescrizione asseverata la situazione può - invece - essere affrontata molto più semplicemente. Infatti se una pattuglia di polizia - anche non specializzata nel diritto ambientale - transita sul posto e nota l'accumulo di rifiuti può, ragionevolmente e semplicemente, intervenire impartendo direttamente al soggetto aziendale contravventore delle prescrizioni molto semplici per rimuovere i rifiuti e ripristinare lo stato dei luoghi. Le prescrizioni saranno veramente gestibili anche da organi di polizia non specificamente competenti nel settore, perché basta imporre, appunto direttamente, al soggetto responsabile di rivolgersi a ditta autorizzata entro un breve periodo, far rimuovere i rifiuti previo rilascio di tutte le documentazioni di legge e poi presentarsi all'ufficio di polizia per documentare l'adempimento in questione. La successiva fase sarà altrettanto semplice, perché una volta esaurita la parte della rimozione dei rifiuti il soggetto - agevolmente e proficuamente in effetti in questo caso manualistico - potrà essere ammesso all'oblazione anche con funzione correttamente premiale, e tutto si è risolto benignamente. I rifiuti sono stati rimossi, con tempi certamente molto più agili e veloci rispetto alle procedure previste dal decreto 152/06 che fino a oggi si sono dimostrate in gran parte rigide, complesse e ricche di ricorsi. L'ambiente è stato preservato.. Non vi sono danni né per l'ambiente né per la salute pubblica e - quindi - questo è una ipotesi di applicazione ragionevole della prescrizione asseverata per la quale, a nostro modesto avviso, stante l'esiguità del fatto potrebbe anche non servire l'intervento dell'ente specializzato per l'asseverazione prevista dalla legge...

Ma prendiamo un altro esempio manualistico, un po' più complesso. Ipotizziamo che alcuni cittadini si lamentano in area campestre che esiste nei pressi delle loro abitazioni un'azienda che ha demolito dei manufatti accumulando i residui all'aperto ed operando in proprio e senza rivolgersi ad alcun demolitore ufficiale. I cittadini giustamente temono che quel cumulo di rifiuti edili - allo stato apparentemente non pericolosi - possa nascondere elementi invece

pericolosi tipo eternit nascosto e di conseguenza chiedono l'intervento di un organo di polizia seppur non specializzato.

Dentro le dinamiche del decreto 152/06 il caso fino ad oggi rischiava di complicarsi in modo abnorme per tutta una serie di cavilli sulle competenze, sulle procedure e su questioni economiche che poi sono quelle che in tali situazioni hanno determinato ritardi impensabili per gli interventi o comunque situazione di stasi per anni di accumuli simili sul territorio mai risolti. Anche in questo caso invece oggi ragionevolmente può soccorrere in modo proficuo la procedura asseverata. Certamente il caso manualistico che stiamo adesso ipotizzando è un po' più complesso rispetto a quello precedente perché si tratta di rifiuti allo stato apparentemente non pericolosi, ma che potrebbero occultare nel proprio interno anche rifiuti pericolosi (tipo eternit sbriciolato). Tuttavia la procedura non appare particolarmente complessa anche per un organo di polizia non specializzato nel settore ambientale. Infatti il personale di PG dovrà recarsi in loco, accertare la situazione secondo le dinamiche classiche, anche redigendo rilievi fotografici, e successivamente, preso atto dell'accumulo di rifiuti in questione chiedere subito l'intervento dei tecnici ARPA - magari anche del Comune - per accertare se si tratta solo di frantume edile non pericoloso o se - invece - al suo interno nasconde anche elementi di rifiuti pericolosi. Se all'esito dell'accertamento dei tecnici risulterà confermata la prima ipotesi (frantume edile non pericoloso di origine aziendale), l'organo di PG potrà attivare la procedura così asseverata dall'ARPA diffidando direttamente il responsabile a rivolgersi a ditta idonea iscritta all'Albo per rimuovere il cumulo di rifiuti; il soggetto responsabile dovrà poi recarsi sempre nell'ufficio di polizia a documentare tale preciso adempimento ai fini anche della successiva fase di oblazione. In questo caso ci appare logico che già nella prima fase dell'intervento di sopralluogo l'organo di polizia giudiziaria inviti i tecnici ARPA ad operare in prima persona per gli aspetti tecnici, e dunque l'asseverazione sarà già operativa ed avviata nella primissima fase di accertamenti...

In questo caso il vantaggio della prescrizione asseverata appare ancora più incisivo. Esperienza pratica sul territorio ci insegna che a volte per mesi i cittadini sono rimasti esposti a tali accumuli di dubbia composizione, mentre la burocrazia decideva il da farsi reciproco, spesso con scaricabarile infiniti tra i vari uffici presunti competenti ed incompetenti. In questo caso - invece - la prescrizione della polizia giudiziaria raggiunge direttamente il soggetto interessato e - logicamente stante il pericolo in atto - i tempi da assegnare per l'adempimento saranno brevissimi con vantaggio soprattutto per la salute pubblica.

Se - invece - il cumulo di rifiuti dopo gli accertamenti risulta contenere anche elementi pericolosi la procedura asseverata non si potrà applicare, essendo l'ipotesi contravvenzionale punita con pena congiunta di arresto ed ammenda, ed allora la PG dovrà procedere in via ordinaria con il sequestro preventivo dell'area e comunicazione di notizia di reato al PM, oltre alla informazione diretta al Comune per l'ordinanza di rimozione dei rifiuti e rimessione in pristino dei luoghi da destinare al titolare ditta responsabile.

Abbiamo citato a titolo puramente manualistico due casi di base entro i quali la novità normativa può essere efficace. Ed anzi migliorare in modo fortemente sostanziale le procedure pregresse del decreto 152/06...

Seguono poi potenzialmente tutta una serie di altri casi dove l'impatto sul territorio e sulla salute pubblica è minimo, anche se magari più impegnativo rispetto ai casi sopra citati, ma tali ipotesi si conciliano ragionevolmente con competenze non specializzate di organi di polizia statali e locali e conseguenti razionali possibilità di intervento risolutivo per sbloccare situazioni che altrimenti, come abbiamo già accennato, in passato rischiavano di restare ingessate e mummificate sul territorio.

Ma poi basta. Non si può andare oltre. Ad un certo punto va tracciata una linea rossa tra la ragionevole applicazione delle nuove procedure e l'andare allo sbaraglio a tutto campo applicando tali procedure nei casi più impensabili... Perchè oltre tale linea rossa nasce lo stravolgimento non solo della *ratio legis* della norma ma anche dell'intero sistema applicativo. Oltre la linea rossa stiamo assistendo - di fatto - ad applicazioni della prescrizione asseverata realmente al di fuori di ogni ragionevolezza, non solo giuridica ma anche e soprattutto logica. È vero che molte Procure hanno emanato circolari e linee guida dirette alla PG del proprio territorio di competenza, molte delle quali circolari contengono spunti e riflessioni interessanti e pregevoli al fine di armonizzare tali applicazioni. Ma poi è anche vero che tutto questo evidentemente non è bastato, perchè poi alla fine, al di là delle questioni teoriche, si devono fare i conti con le realtà concrete sul campo. E sul campo stiamo assistendo ad applicazioni su tutto ed il contrario di tutto.

Si pensi - a titolo esemplificativo - alle applicazioni della prescrizione asseverata ai titolari di aziende colti in flagranza mentre nella propria area lavorativa danno fuoco ai propri rifiuti anche plastici e pericolosi. A parte la questione preliminare se in questi casi, secondo la fattispecie concreta, si tratta di reato/delitto (art. 256/bis) o reato/contravvenzione (art. 256) entro il decreto 152/06, e premesso che l'art. 256/bis in quanto delitto sarebbe escluso dalla possibilità di applicare tale procedura, e volendo ipotizzare che una certa overdose di buonismo investigativo la PG operante in tali casi abbia voluto vedere integrata solo la contravvenzione di cui all'art. 256, ci si chiede già a livello logico come si fa ad applicare la prescrizione asseverata al responsabile di tale rogo aziendale quando il fatto è - comunque - gravissimo, portatore in se stesso in modo indubitabile di relevantissimo danno non solo per l'ambiente, ma anche e soprattutto per la salute pubblica a causa dei fumi ormai sparsi nell'aria, senza alcuna possibilità ormai di rimedio perchè il danno è fatto...

Ed ancora. Cosa si prescrive in modo asseverato al titolare di tale rogo una volta che il rogo stesso è spento ed il danno irrimediabilmente compiuto? Una dichiarazione giurata che per il futuro non lo farà più (tipo "giurin giuretto" nei giochi tra bambini) e che da oggi in poi non darà più fuoco ai propri rifiuti? O cosa altro?

Seguendo alcuni forum dove il tema non è così raro, si è poi trovata una soluzione: si prescrive di smaltire correttamente ceneri e resti bruciati del rogo illegale...

Siamo realmente nell'iperspazio del diritto.

Ma in realtà, non ci stancheremo mai di ribadirlo, oltre la linea rossa uno dei casi più sconcertanti, ma purtroppo tra i più diffusi e seriali (quasi massivi), è quello sul delicatissimo ed importantissimo reato di gestione illecita di rifiuti. Come è noto, l'art. 256 D.L.vo 152/06 non è un reato minore, ma un reato che - seppur di tipo (incomprensibilmente) contravvenzionale - riguarda **ipotesi importanti di violazioni sostanziali alle norme di tutela ambientale spesso con diretti riflessi sulla salute pubblica**. Come è noto, l'ipotesi del primo comma (che comprende logicamente anche la mancata iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali) è **il reato/base unico ed essenziale per contrastare, ad esempio, tutti i soggetti che muniti di mezzi di ogni tipo trasportano illegalmente i rifiuti (anche pericolosi) verso i siti di smaltimento illegale**. Non a caso il sistema giuridico prevede poi la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato non solo in caso di condanna, ma addirittura in caso di "patteggiamento"... Coloro che hanno portato i rifiuti per il sotterramento nella "terra dei fuochi" in Campania non erano certo iscritti all'Albo ed il reato da contestare in via primaria è sempre stato questo... **Quindi è una forma di "reato/presupposto" di base per il contrasto anche all'ecomafia** nei suoi aspetti più deleteri, ma **poi indispensabile per tutta una serie di altre illegalità quotidiane a diversi livelli**.

Ma - incredibilmente - stiamo notando applicazioni anomale della prescrizione asseverata in modo sparso è diffusissimo anche per tale reato!

Rivediamo bene insieme tale articolo.

***"Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"***

***1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:***

***a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;***

***b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.***

***2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.***

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è **punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro**. Si applica **la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000** se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. (...)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è **punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)**.

6. (...) 7. (...) 8. (...) 9. (...)"

E' un dato di fatto oggettivo infatti che – a parte gli abbandoni di rifiuti eseguiti direttamente dai privati e/o dalle aziende – gran parte della massa di rifiuti solidi e liquidi che, soprattutto di notte, vengono riversati in ogni angolo del nostro territorio sono da addebitare a quel mondo silente ma vastissimo dei **trasportatori e smaltitori abusivi** che vanno a raccogliere questi rifiuti solidi e liquidi presso privati ed aziende a costi bassissimi; per poi gettarli/sotterrarli ovunque o in parte bruciarli. Esiste ormai radicata nel nostro Paese una realtà di **un numero infinito ed incontrollato di soggetti** che, utilizzando piccoli e medi mezzi intestati a privati (spesso soggetti di facciata, impunibili tipo persone anziane) e dunque del tutto "invisibili" perché anonimi, girano in lungo e in largo sul territorio per offrire un "servizio" che è molto appetito da una altrettanto vastissima massa di privati e titolari di piccole/medie aziende: il "ritiro" a bassissimo costo dei propri rifiuti per evitare i costi degli smaltimenti ufficiali.

Quando parliamo di illegalità ambientali va tenuto presente che **non esiste solo la grande criminalità organizzata** che opera a livelli superiori, ma dobbiamo prendere atto che esiste un **"mondo di mezzo" costituito da questa ulteriore realtà**. Ogni soggetto "in nero" che opera in modo silente ed occulto la "raccolta" di rifiuti presso privati o aziende, per tutto l'arco temporale della sua attività "aziendale" ogni giorno riverserà sul territorio cumuli di rifiuti costituiti potenzialmente da ogni e qualsiasi materiale, ivi compresi rifiuti pericolosi.

E' questa la fonte principale dei cumuli di rifiuti riversati sul territorio. Ed è **una fonte continua e permanente**. Stroncare questa fonte è dunque strategia rilevante per il contrasto alla diffusione di tali riversamenti di rifiuti. Si pensi alle bruciature sistematiche notturne di rifiuti nei campi rom sotto le cinte esterne di molte città (tra cui Roma).



Il fenomeno della bruciatura notturna prende alimento di giorno dai **viaggi silenti di centinaia di furgoni** non iscritti all'Albo che girano per la città e che raccolgono i rifiuti per poi riversarli nei campi dove di notte gli danno fuoco. Il danno per la salute pubblica è assolutamente gravissimo stante i fumi emessi dai tanti falò pieni di diossine tossiche.

A livello immediatamente superiore, vi è poi un mondo di gestione di rifiuti solidi e liquidi totalmente "in nero" in modo molto più strutturato ed articolato. Vi è un intero universo di gestori e smaltitori abusivi che basano la loro attività solo sulle illegalità criminali in materia di rifiuti e che costituisce l'ossatura forte e trasversale della gestione illecita occulta a tutti i livelli, soprattutto industriali. Tutti questi soggetti non sono - logicamente - iscritti all'Albo, agiscono verso siti illegali, non emettono formulari né fatture, mettono in ginocchio le aziende regolari con una concorrenza sleale ed illegale spaventosa perché possono naturalmente praticare prezzi enormemente più bassi.

Si pensi, a solo titolo di esempio, al mondo occulto degli smaltitori abusivi di rifiuti liquidi industriali pericolosi che ogni giorno movimentano quantitativi indicibili di tali liquami verso acque superficiali e sotterranee, terreni, pozzi, cave abbandonate, carrette del mare.

Poi, alla fine, vi sono le forme di criminalità organizzata. Credete che i titolari si iscrivono all'Albo?

**La mancata iscrizione all'Albo è dunque un fatto straordinariamente sostanziale**, ed è un (necessario) elemento presupposto per garantire un'attività da sempre e per sempre "in nero" ed invisibile per chi trasporta rifiuti (anche pericolosi) sotto ogni profilo.

**Chi non si iscrive all'Albo manifesta puramente e semplicemente una volontà dolosa di delinquere** in tutto l'arco della sua vita lavorativa; consegue che non potrà mai compilare alcun formulario, non potrà mai accedere a nessun impianto di trattamento o recupero ufficiale.

Dovrà inevitabilmente alla fine di ogni viaggio smaltire i rifiuti trasportati in modo illegale (leggi: riversandoli da qualche parte) ed infine è conseguentemente evasore totale a livello fiscale e tributario perché certamente in tale quadro non emette fatture.

Ebbene, **una delle più gravi e preoccupanti applicazioni anomale diffuse della "prescrizione asseverata" investe proprio questo reato di straordinaria importanza.**

**Cosa si "prescrive" ad un soggetto criminale che fino ad oggi ha vissuto smaltendo illegalmente rifiuti magari anche pericolosi?** Di iscriversi all'Albo, di munirsi per il futuro di formulari, di aprire una partita IVA, di iscriversi alla Camera di commercio, di assumere regolarmente i "dipendenti" e di procurarsi il blocchetto delle fatture e di "convertire" le sue attività criminali in attività regolari? Di pretendere dalle ditte fornitrici (ex complici) di cambiare a loro volta stile di vita e di destinare da oggi in poi i loro rifiuti verso regimi regolari?

Non è certamente regolarizzabile una attività non autorizzata, peraltro cessata al momento dell'accertamento, attività illegale già avvenuta e che sarà impossibile da autorizzare postuma.

Ma vi è di più. **I reati previsti dal comma 1 dell'art. 256 D.lvo n. 152/06 sono di pericolo presunto**, poiché per la loro integrazione non occorre né l'effettiva lesione del bene protetto né la sua concreta messa in pericolo. E, dunque, avente carattere meramente formale, **la fattispecie è integrata per il solo fatto, ad esempio per il caso in esame, dalla mancata iscrizione all'Albo in quanto il danno all'ambiente è presunto per legge.**

La norma sulla "prescrizione asseverata" della PG rischia oggi di "ufficializzare" tali illegalità a livello di fatto, e se viene operata anche qui come regola-base massiva rischia di creare una vera depenalizzazione di fatto dell'importante art. 256 in materia di gestione illecita di rifiuti, sciogliendo ed estinguendo tale reato cardine in una oblazione amministrativa.

Come appare evidente, esiste la linea rossa tra utili e razionali applicazioni di questa procedura, rispetto ad interventi massivi anomali. Ed oltre la linea rossa c'è lo stravolgimento a testa in giù del già labile e fragile sistema giuridico ambientale.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 19 novembre 2016